

Pubblicato il 04/11/2019

N. 12550/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14996/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14996 del 2018, proposto da

Carmelo Giorgini, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” e Università degli Studi di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

CINECA – Consorzio Interuniversitario del Calcolo Automatico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

Fabiola Trimarco e Claudio Cantello, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) del verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente degli ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inadeguati allo scopo di legge;

B) del D.M. 337/18 e relativi allegati nella parte in cui, anche interpretato, non permette l'immatricolazione del ricorrente e con particolare riferimento all'articolo 14 "candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA – ... 2) Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7";

C) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

D) della prova di ammissione predisposta dal MIUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente;

E) del provvedimento non conosciuto con il quale al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di un adeguato tutor durante la prova;

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia";

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.university.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non

conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della

programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi di Catania, dell'Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" e dell'Università degli Studi di Foggia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso contiene censure già in parte esaminate e respinte nel merito da questo Tribunale anche conferimento alla tornata concorsuale per cui è causa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, sentenze n. 1735/2019, n. 2501/2019, n. 6014/2019, n. 11064/2019 e n. 11711/2019);

Ritenuto, invece, che per le censure riferite all'erroneità (in tesi) di alcuni quesiti - per quanto qui interessa, quelli contrassegnati per l'amministrazione con i numeri

11, 20, 26 e 27 - non possano che richiedersi alla medesima amministrazione documentati chiarimenti, con i quali gli esperti incaricati confermino, o meno, l'attendibilità della formulazione degli stessi e delle risposte ritenute corrette, con ulteriore precisazione del superamento della prova di resistenza, in caso di assegnazione del rivendicato punteggio (implicante, peraltro, virtuale riformulazione dell'intera graduatoria);

Ritenuto, pertanto, di ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di rendere al riguardo una documentata relazione, da depositare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli adempimenti istruttori nei sensi di cui in motivazione, onerando il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del deposito della relazione richiesta, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rinvia, per la trattazione del merito del ricorso, all'udienza pubblica dell'8 luglio 2020, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Claudio Vallorani, Primo Referendario

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.